

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE VENETA

Parti I, II e III

VENEZIA, 9 FEBBRAIO 1980

Si pubblica d'ordinario
con frequenza settimanale

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - VENEZIA (CA' BALBI) - TEL. 707700

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1980, n. 10.

Integrazione della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65
e della legge regionale 7 settembre 1979, n. 67.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Fino a che non sia sancito con apposita legge l'ordinamento definitivo degli uffici regionali, in correlazione al conferimento delle deleghe di funzioni amministrative agli Enti Locali, le unità organizzative flessibili o pluridisciplinari la cui attività può essere coordinata da un dirigente, cui è conferita la funzione di coordinamento ai sensi e nei limiti dell'art. 39 della legge 24 agosto 1979, n. 65, sono individuate secondo i seguenti criteri:

1. le unità organizzative flessibili o pluridisciplinari devono avere campi di attività che interessino la sfera delle competenze di più dipartimenti o di servizi regionali così che l'azione della Regione o di suoi organi sia data, sotto l'aspetto legislativo, programmatico, operativo o di controllo, dalla risultante dell'attività congiunta delle strutture interessate;

2. ove l'attività di altre unità organizzative flessibili o pluridisciplinari oltre a quelle in atto già istituite come Servizio o come sezioni del Dipartimento Piani, Programmi e Legislativo debba essere coordinata da un dirigente, cui sia conferita la funzione di coordinamento ai sensi e nei limiti dell'art. 39 della legge 24 agosto 1979, n. 65, ciò dovrà espressamente essere previsto dalle norme istitutive delle stesse unità.

Art. 2

I pubblici concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65,

sono portati a compimento secondo le procedure e le norme vigenti alla data di emanazione dei decreti di indizione.

I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente sono nominati nelle qualifiche specificate nei relativi bandi di concorso. Agli stessi, in applicazione della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, sono poi attribuiti i corrispondenti livelli funzionali secondo la seguente tabella:

Qualifiche funzionali (Legge regionale 26 novembre 1973, n. 25)	Livelli funzionali (Legge regionale 24 agosto 1979, n. 65)	Parametri
Funzionario	Istruttore	178
Coadiutore	Collaboratore	167
Applicato	Applicato	142

Le graduatorie dei pubblici concorsi per i posti di funzionario, coadiutore e di applicato espletati dalla Regione prima dell'entrata in vigore della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, conservano la loro efficacia per un anno dalla data del provvedimento di approvazione delle graduatorie medesime ai fini della copertura dei posti resisi vacanti entro lo stesso periodo nei corrispondenti livelli di istruttore, collaboratore e applicato, esclusi i posti di nuova istituzione, creati dalla stessa legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Art. 3

All'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 56, è aggiunto il seguente comma:

« Per il personale di cui al precedente comma, in servizio al 1° gennaio 1973, ai fini del riconoscimento del tratta-

mento di quiescenza da parte della Cassa Pensioni degli Istituti di Previdenza amministrate dal Ministero del Tesoro, a decorrere dalla data di trasferimento, la Regione corrisponderà alla CPDEL i contributi ordinari calcolati sull'imponibile delle retribuzioni attribuite a ciascun dipendente all'atto dell'inquadramento nel ruolo regionale ».

Art. 4

All'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 67, primo comma, le parole « assunti a tempo determinato » sono sostituite con quelle « in servizio a tempo determinato ».

Il maggiore onere derivante dall'applicazione del precedente art. 3 della presente legge, determinato in L. 31.560.000, farà carico al Capitolo 192019065 « Stipendi ed assegni al personale e oneri relativi » dello stato di previsione della spesa, bilancio 1979, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 4 febbraio 1980

Tomelleri